

Rag. Franco De Renzo

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 1447
Commercialista - Revisore Contabile - Consulente Tecnico del Tribunale di Milano

Corsico, 30 aprile 2015

Circolare n. 4 - 2015

n.	Descrizione	Riferimento
1	Azioni a voto plurimo	Il Sole 07.04.15, pag. 33
2	Beni all'estero	Legge n. 97, art. 3, 06.08.13
3	Bilancio falso: è questione di rilevanza	Il Sole 28.04.15, pag. 44
4	Cooperative: maggiori controlli	Il Sole 10.04.15, pag. 39
5	Detrazioni per interventi di efficienza energetica	Tuir
6	Falso in bilancio: ritornano le sanzioni	Il Corriere 02.04.15, pag. 11
7	Imposte da versare: responsabilità penale	Cass. 7429/2015
8	Indici finanziari: parlano chiaro	ItaliaOggi 27.03.15, pag. 2
9	Management fees della capo gruppo	CTR Lombardia 123 del 20.01.15
10	POS: sanzioni salate per chi non ce l'ha	Dis. Legge n. 1747 del 22.01.15
11	Remunerazione del dipendente non corrisposta	Approf. Lavoro n. 14 - 16.04.15
12	Responsabilità dei magistrati	Euroconference News 19.03.15
13	Utili da distribuire	Art. 2433 e 2430 Codice Civile
14	Voluntary Disclosure	ItaliaOggi 09.04.15, pag. 25

1	Azioni a voto plurimo	Il Sole 07.04.15, pag. 33
---	-----------------------	---------------------------

Il Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014, ha introdotto in materia di diritto societario alcune modifiche al Codice Civile in tema di trasformazione di società di persone, Diritto di opzione e Capitale sociale.

Assonime, in una recente circolare ha analizzato le principali novità.

Il nostro Ordinamento consente oggi alle società già presente sul mercato dei capitali di premiare i soci fedeli con una maggiorazione dei diritti di voto, ma vieta l'emissione di categorie di titoli con maggiori poteri rispetto alle azioni ordinarie.

La richiesta di Assonime è quella di estendere le azioni a voto plurimo anche alle società quotate: in altri termini di prevedere azioni a voto maggiorato anche per materia, ma soprattutto di riconoscere il voto plurimo anche per tutte le azioni di cui si compone il capitale sociale delle società quotate, specificando quali sono le particolari condizioni cui deve essere subordinata l'emissione delle azioni a voto potenziato.

Per l'Associazione appare, infatti, contraddittoria la scelta del TUF, da una parte, di riconoscere l'impossibilità di emissione di azioni prive di diritto di voto e, dall'altra, di negare quelle a voto plurimo. In entrambi i casi - si specifica - si verifica un analogo rischio di concentrazione di potere in capo ai soci tanto che una fattispecie non dovrebbe escludere l'altra.

Di qui, dunque, la richiesta di estendere lo strumento della maggiorazione di diritti di voto per gli azionisti delle società quotate che soddisfino particolari requisiti, consentendo anche alle aziende già presenti in Borsa di avvalersi delle azioni a voto plurimo.

La condizione suggerita da Assonime è che gli azionisti delle società quotate possano essere premiati nel caso mantengano il possesso dei titoli per almeno due anni oppure per il tempo necessario previsto dallo Statuto.

Il voto plurimo, infatti, potrebbe essere subordinato, con espressa previsione dello Statuto, all'avverarsi di due condizioni: una condizione sospensiva (azione a voto plurimo al verificarsi della condizione) oppure una condizione risolutiva (azione a voto plurimo che cessa al verificarsi della condizione).

Nella circolare Assonime, tra le varie condizioni, ammette anche la possibilità di pensare l'introduzione di azioni a voto plurimo legate a un rapporto di lavoro con la società.



Rag. Franco De Renzo

2	Beni all'estero	Legge n. 97, art. 3, 06.08.13
---	-----------------	-------------------------------

Coloro che possiedono beni e/o risorse finanziarie all'estero devono esaminare attentamente la propria situazione per non incorrere nei notevoli provvedimenti che l'Agenzia delle Entrate, quasi automaticamente, potrebbe infliggere e che arrivano addirittura al 380% del valore.

Il segreto bancario che ha celato, per molto tempo, le disponibilità, sta cadendo in ogni parte del mondo e dal 2017 sarà quasi impossibile trasferire anche dall'estero, la ricchezza senza avvertire l'Agenzia delle Entrate.

La norma, che maldestramente, è stata denominata *Voluntary Disclosure* (ma che meglio avrebbe potuto essere definita come Collaborazione Volontaria), non si riferisce solo ai beni all'estero, si rivolge anche a coloro che potrebbero non essere stati del tutto veritieri e fedeli con il fisco.

E' bene tener presente che:

1. Un contribuente non può essere assoggettato a sanzione per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce violazione punibile = *Non deve essere assoggettato a sanzione chi in passato non ha compilato le sezioni I e III del modulo RW.*
2. Si applica la penalità più favorevole quanto nel tempo la sanzione è diversamente disciplinata = *le violazioni relative alla sezione III non assoggettate al nuovo regime sanzionatorio (dal 3% al 15%) anche per le violazioni pregresse.*
3. Titolare effettivo sono la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica (non quotata) anche tramite azioni al portatore.
Il criterio del possesso o del controllo di un'entità giuridica è soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale.
4. La legge europea ha introdotto l'obbligo di compilazione e invio del quadro RW anche per i titolari effettivi.

Caso	Partecipazione	Note
1	Il sig. Rossi detiene una partecipazione del 50% in una società francese non quotata.	E' titolare effettivo
2	Il sig. Bianchi detiene una partecipazione del 20% in una società francese non quotata	Non è titolare effettivo
3	Il sig. Gialli detiene una partecipazione del 20% in una società francese non quotata e la controlla.	E' titolare effettivo
4	Il sig. Carli detiene il 50% di una società italiana non quotata che ha investimenti esteri.	E' titolare effettivo

3	Bilancio falso: è questione di rilevanza	Il Sole 28.04.15, pag. 44
---	--	---------------------------

Il falso in bilancio, dal punto di vista contabile, è da collegare al concetto di "rilevanza".

La Direttiva Europea n. 34/2013 che dovrà essere recepita entro il 20.07.2015, all'art. 6, par. 1, lett. j) prevede che "non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti: gli Stati membri possono limitare l'ambito di applicazione di tale disposizione alla presentazione e all'informativa".

4	Cooperative: maggiori controlli	Il Sole 10.04.15, pag. 39
---	---------------------------------	---------------------------

Il decreto del ministro dello Sviluppo economico del 23.02.15, introduce l'informatizzazione di tutta la procedura ispettiva nelle cooperative.

Le nuove disposizioni stabiliscono modalità, tempi e contenuti delle ispezioni straordinarie, nonché di verifiche e accertamenti effettuati nei confronti delle società cooperative e loro consorzi nelle loro varie forme, dei gruppi cooperativi, delle società di mutuo soccorso ed enti mutualistici, nonché dei consorzi agrari e piccole società cooperative.

Rag. Franco De Renzo

Le ispezioni sono disposte dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del ministero, sulla base di programmati accertamenti a campione, ovvero da esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e di programmazione straordinaria, nonché sulla base di esposti di soci o di soggetti privati, su segnalazione di altre autorità pubbliche e ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità. Dato il particolare momento che ha investito il settore, a seguito dei fatti di cronaca giudiziaria, il provvedimento appare quanto mai opportuno per la finalizzazione dell'ispezione tesa all'accertamento della sussistenza dei requisiti mutualistici.

5	Detrazioni per interventi di efficienza energetica	Tuir
---	--	------

E' bene tenere presente:

1. detrazioni per recupero edilizio: proroga fino al 31 dicembre 2015 della detrazione con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di importo delle spese ammissibili di euro 96.000. Valgono tutte le regole e le indicazioni, anche di prassi precedenti.
2. detrazioni per ristrutturazione edilizie e risparmio energetico fino al 31 dicembre 2015:
 - a. proroga della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica del 65%;
 - b. detrazione del 65% delle spese sostenute per interventi antisismici su costruzioni ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
 - c. proroga della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di spesa di euro 96.000;
3. il bonus arredi (acquisto di mobili e di elettrodomestici) presenta le seguenti caratteristiche:
 - a. è pari al 50% delle spese documentate per l'acquisto di mobili;
 - b. spetta per un importo massimo di euro 10.000 (detrazione massima di 5.000);
 - c. va ripartita in dieci rate tra gli aventi diritto (detrazione massima annua euro 500);
 - d. è agganciato alle spese di recupero edilizio e l'acquisto deve essere finalizzato all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
4. le detrazioni per risparmio energetico si riferiscono a:
 - a. interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
 - b. interventi su edifici esistenti riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
 - c. installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e Università;
 - d. interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
 - e. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
 - f. interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Il 65% si applica alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dic. 2015:

- alle persone fisiche: criterio di cassa;
- alle imprese: criterio di competenza (data di ultimazione dei lavori).

Per gli interventi:

- relativi a parti comuni degli edifici condominiali;
- che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

E' previsto un limite di importo detraibile, variabile in funzione dell'intervento agevolato, quindi, la maggiore aliquota del 65%, comporta, in sostanza, una riduzione dei limiti massimi di spesa agevolabile.



Rag. Franco De Renzo

6	Falso in bilancio: ritornano le sanzioni	Il Corriere 02.04.15, pag. 11
---	--	-------------------------------

Per il falso in bilancio è un ritorno al passato pre governi Berlusconi. Dopo 14 anni di contravvenzioni per le società non quotate in Borsa (la riforma della depenalizzazione è del 2001), le false comunicazioni sociali tornano a essere considerate reato a tutti i livelli imprenditoriali. Il reato, dunque, scatta non solo per le società quotate in Borsa. Inoltre, si tratta di un reato di pericolo (e non di danno): ovvero si presume che le false comunicazioni sociali e i bilanci truccati provocano “sempre” un danno al mercato, alla libera concorrenza e ai soci che subiscono i conti truccati.

E questa, forse, è la principale novità del testo.

La pena per le società quotate in Borsa sale a 3-8 anni (quindi con la possibilità di utilizzare le intercettazioni durante le indagini). Se le società non sono quotate, la pena oscilla tra 1 e 5 anni di carcere e si posiziona sempre sotto l’asticella oltre la quale sono consentite le intercettazioni telefoniche.

Aumentano anche le sanzioni pecuniarie: per le società quotate, da 400 a 600 quote societarie.

Per le non quotate, la multa va da 200 a 400 quote azionarie.

Ma ci sono sanzioni (da 100 a 200 quote) anche per le società non quotate in caso di lieve entità del fatto.

7	Imposte da versare: responsabilità penale	Cass. 7429/2015
---	---	-----------------

La Cassazione è tornata a esprimersi sulla delicata questione connessa alla responsabilità penale dell’imprenditore che omette il versamento dell’Iva o di ritenute certificate, secondo le ipotesi di reato tratteggiate, rispettivamente dagli articoli 10-ter e 10-bis del D. Lgs. 74/2000.

I giudici ritengono che debba *“escludersi la sussistenza della discriminante dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., quando le obbligazioni tributarie siano rimaste inadempite per l’esigenza di far fronte, prioritariamente, alle obbligazioni di pagamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, in quanto la norma codicistica esclude la punibilità per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona inteso quale lesione dei soli beni morali e materiali che costituiscono l’essenza stessa dell’essere umano, come la vita, l’integrità fisica (comprensiva del diritto alla salute), la libertà morale e sessuale, il nome, l’onore, ma non riferibile a quei beni che, pur essendo costituzionalmente rilevanti, contribuiscono al completamento e allo sviluppo della persona umana con la conseguenza che pur dovendosi affermare che il diritto al lavoro è costituzionalmente garantito e che il lavoro contribuisce alla formazione allo sviluppo della persona umana, deve escludersi, comunque che la sua perdita costituisca, in quanto tale, un danno grave alla persona sotto il profilo dell’art. 54 c.p.”*

In aggiunta, dopo aver richiamato le affermazioni del supremo organo nomofilattico e i precedenti arresti della Sezione giudicante, *“sono state ritenute non rilevanti, ai fini dell’applicabilità della forza maggiore o dello stato di necessità, le diverse ipotesi in cui si ritenga di privilegiare il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti per evitare licenziamenti, si sia dovuto pagare i debiti ai fornitori, pena il fallimento della società, ovvero si sia verificata la mancata riscossione di crediti vantati e documentati, spesso nei confronti dello Stato”*.

E’ ormai consolidato l’orientamento della Corte di Cassazione.

Sin dall’inizio dei suoi interventi, e ultimamente proprio con la citata sentenza n. 37424/2013 a Sezioni Unite e prima ancora con la sentenza n. 295751/2013, la Corte ha ritenuto che la crisi di liquidità non fosse elemento esimente rispetto alla fattispecie di reato *de qua*.

Le difficoltà finanziarie, sia globali sia aziendali, non possono esonerare tout court dalla responsabilità penale l’imprenditore che non versa l’Iva o le ritenute certificate, ma, e qui si deve leggere un timido segnale di apertura, l’esimente potrebbe intervenire allorché il contribuente dimostri contestualmente:

- la crisi di liquidità, spesso per fattori esogeni all’impresa: ritardi negli incassi della fatturazione, per esempio, specie nell’ambito delle forniture di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione;
- l’effettiva impossibilità di fronteggiare altrimenti la crisi, se non auto finanziandosi attraverso l’omissione dei versamenti, vale a dire quella che si potrebbe definire la mancanza di dolo nella condotta dell’imprenditore.

My solution 31.03.15



Rag. Franco De Renzo

8	Indici finanziari: parlano chiaro	ItaliaOggi 27.03.15, pag. 2
---	-----------------------------------	-----------------------------

Gli indici finanziari parlano chiaro. Per chi vuole leggerli e capirli.

Descrizione	2000	2001	2008	Marzo 2015
Wall Street: 30 principali titoli		11.000	13.900	18.000
Nasdaq: indice dei titoli tecnologici	3.900	1.300		4.800
S & P 500: indice sulle 500 società a maggior capitalizzazione	1.500	800		2.000

9	Management fees della capo gruppo	CTR Lombardia 123 del 20.01.15
---	-----------------------------------	--------------------------------

Per un avviso di accertamento nei confronti di una società cui si contestava la deduzione di tali spese nel presupposto che la documentazione prodotta dalla società non consentisse, in modo sufficiente, di ritenere provati i requisiti necessari per la deducibilità dei costi, la CTR della Lombardia ha sottolineato alcuni aspetti decisivi nell'orientare il proprio giudicato e, quindi, riconoscere la legittimità della piano deduzione delle spese per l'impresa italiana come pure dell'Iva assolta sulle relative fatture:

- presso l'organizzazione dell'impresa italiana che riceveva dalla casa madre le prestazioni oggetto del contratto non esistevano risorse in grado di svolgere compiutamente le attività prestate appunto dalla capogruppo;
- i servizi resi dalla capogruppo non rappresentavano una mera duplicazione delle attività già svolte internamente dall'impresa italiana in particolare con riguardo ai servizi pubblicitari, alle consulenze, alla gestione contabile, ecc.;
- le spese addebitate soddisfacevano i requisiti previsti dalle Linee Guida Ocse in materia di prezzi di trasferimento in quanto le prestazioni fornite generavano presso l'impresa italiana un'effettiva utilità e non si riducevano a semplici attività svolte nell'interesse dell'azionista;
- riguardo ad alcune finzioni strategiche svolte dalla capogruppo, è stata dimostrata la costante partecipazione dei rappresentanti della società estera alle riunioni del management e degli organi direttivi e consultivi dell'impresa italiana.

Pertanto, alla luce delle considerazioni così sintetizzate, la CTR della Lombardia ha riconosciuto la sussistenza del requisito d'inerenza della spesa, anche ai fini della detrazione dell'Iva assolta, richiamando anche i principi espressi dalla Cassazione nella Sentenza n. 16840/2014.

10	POS: sanzioni salate per chi non ce l'ha	Dis. Legge n. 1747 del 22.01.15
----	--	---------------------------------

Il 22.02.15 è stato presentato in Senato e il 17.03.15 è stato assegnato alla Commissione Finanze per l'avvio dell'iter parlamentare, il Disegno di Legge n. 1747 recante: "Disposizioni relative all'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici per pagamenti superiori ai 30 euro".

La proposta di legge, in sostanza, introduce sanzioni a partire da 500 euro, e fino alla sospensione dell'attività, per i professionisti che non abbiano ancora il Pos.

Il Disegno di Legge n. 1747, in pratica, va a completare il D.M. 24 gennaio 2014 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione del D.L. 179/2012, art. 15, commi 4 e 5, prevedendo benefici fiscali derivanti dall'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, e sanzioni per coloro che invece non se ne siano dotati, nonostante l'obbligo sia in vigore dal 30 giugno 2014. Ma se i benefici fiscali consistono essenzialmente nella detrazione dall'imponibile reddituale del costo percentuale di ciascuna transazione eseguita mediante il Pos, le sanzioni sono ben più articolate:

- ai professionisti che non accettano ancora pagamenti elettronici tramite Bancomat e Carte di pagamento è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro;
- il soggetto sanzionato ha 30 giorni di tempo per adeguarsi alle previsioni normative, dandone comunicazione all'ufficio che ha irrogato la sanzione entro 60 giorni: in mancanza dell'adeguamento la sanzione raddoppia;
- se, passati ulteriori 30 giorni, il soggetto nuovamente sanzionato non si adegua all'obbligo, scatta l'ultimo step: è disposta, da parte della Guardia di Finanza, la sospensione dell'attività professionale e commerciale fino al completo adeguamento alla normativa.

Via G. Galilei n. 37 - 20094 Corsico (Mi)

tel. +39 02 45 10 10 71 - telefax +39 02 44 74 528 - email: segreteria@studioderenzo.it
Codice Fiscale DRN FNC 47D13 A340 K - Partita IVA 0649004 015 8 - Circolare 4 / 2015 - pag. 5/9



Rag. Franco De Renzo

11	Remunerazione del dipendente non corrisposta	Approf. Lavoro n. 14 - 16.04.15
----	--	---------------------------------

Cosa può fare il lavoratore che non riceve la retribuzione.

Fra le opzioni a disposizione del lavoratore in presenza di inadempimento datoriale relativo alla remunerazione della retribuzione dovuta ci sono:

- a) le dimissioni per giusta causa;
- b) la possibilità di segnalarlo alla DTL per una conciliazione monocratica e/o per ottenerne l'emanazione di una diffida accertativa;
- c) la messa in mora del datore di lavoro;
- d) l'avvio di una causa ordinaria.

Se il lavoratore ha la certificazione scritta del credito, si può procedere con un decreto ingiuntivo e, qualora il datore di lavoro non ottemperi al pagamento della retribuzione dovuta neanche a seguito dell'esito di una causa o di un decreto ingiuntivo, il lavoratore può procedere con:

- l'esecuzione forzata;
- la dichiarazione di fallimento.

Ad ogni modo, in caso di dichiarazione di fallimento, anche se il lavoratore dipendente è un creditore privilegiato, qualora l'attivo del fallimento non sia sufficiente a soddisfare le somme spettanti al prestatore di lavoro che si sia insinuato nel passivo, il Fondo di garanzia dell'INPS può liquidare gli ultimi tre mesi di retribuzione e il TFR maturato.

Approfondimento Lavoro n. 15 del 23.04.15

Conviene fare gli adempimenti anche nel caso in cui non si versi materialmente la retribuzione al lavoratore per evitare di incorrere nell'omissione contributiva.

Non sussiste, comunque, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.

La mancata anticipazione delle indennità di competenza INPS, comporta, invece, l'applicazione di sanzioni amministrative. Se si conguagliano prestazioni non erogate, sussiste il reato di truffa aggravata.

A quanto sopra si aggiunge poi, il reato ex art. 37, Legge n. 3689/1981 e, soprattutto, il caso di DURC negativo, la perdita dei benefici normativi e contributivi.

12	Responsabilità dei magistrati	Euroconference News 19.03.15
----	-------------------------------	------------------------------

La Legge n. 18/2015 ha modificato alcune disposizioni contenute nella legge n. 117/1988 (c.d. Legge Vassalli).

Così, oggi, è possibile rivolgersi a un giudice per chiedere i danni *“patrimoniali e non”* provocati da un magistrato che *“esercita con dolo o colpa grave la propria funzione”* e agisce in *“manifesta violazione della legge”*.

L'art. 1 prevede che è *“applicabile a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria”*. La responsabilità dei giudici rimane saldamente ancorata al principio di responsabilità indiretta: è sempre lo Stato, infatti, e non il magistrato, a dover risarcire i danni in caso di *“mala giustizia”*, rifacendosi poi, in un secondo tempo, sul giudice responsabile (articoli 2 e 7 L. n. 117/1988).

In sostanza, il cittadino che ha subito un danno ingiusto da parte del magistrato non potrà chiamarlo in giudizio direttamente, ma dovrà agire - **“entro tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno”** - tramite l'apposita azione risarcitoria, esclusivamente nei confronti dello Stato italiano; quest'ultimo dovrà poi rivalersi sul magistrato. All'art. 8 è previsto che la nuova misura della rivalsa da effettuarsi, in via generale, per un importo pari alla metà dello stipendio netto annuo del giudice mentre, nei casi di dolo, si può effettuare per l'importo corrispondente alla totalità dello stipendio.

Con riferimento ai confini della *“colpa grave”*, il terzo comma dell'art. 2 prevede che la medesima si ritiene configurabile non solo di fronte all'affermazione di fatti inesistenti o alla negazione di fatti esistenti, ma anche nelle ipotesi di violazione manifesta della Legge italiana e del diritto comunitario e di travisamento delle prove e dei fatti. Sarà considerata *“colpa grave”* anche emettere un provvedimento cautelare (personale o reale) al di fuori dei casi ammessi dalla Legge o senza una motivazione.



Rag. Franco De Renzo

Naturalmente giudici sono anche quelli tributari.

13	Utili da distribuire	Art. 2433 e 2430 Codice Civile
----	----------------------	--------------------------------

Forse non si pone sufficiente attenzione al fatto che anche la distribuzione degli utili societari è soggetta a regole ben precise.

Sorvoliamo sul fatto che gli utili d'esercizio:

- devono essere accantonati per almeno il 5% alla riserva legale fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale;
- e all'eventuale riserva statutaria, secondo quanto previsto nello statuto;
- potrebbero riservare privilegi, a seconda delle categorie di azioni;
- potrebbero prevedere diritti differenti per alcune categorie di soci, amministratori e dipendenti.

Ricordiamo, comunque, che gli utili possono essere distribuiti soltanto se effettivamente conseguiti; e non si può dare luogo a ripartizione:

- se sono iscritti costi di impianto e di ampliamento, non coperti da riserve disponibili;
- in presenza di perdite rinviate da precedenti esercizi, ci sono in circolazione obbligazioni il cui ammontare eccede il doppio della somma del capitale sociale, della riserva legale e delle altre riserve disponibili ai fini della copertura delle perdite.

La proposta di distribuzione dell'utile deve essere riportata nella Relazione sulla Gestione, in Nota Integrativa o nel Verbale dell'Assemblea che approva il Bilancio.

La delibera di distribuzione di utili, se contestuale all'approvazione del bilancio, è soggetta al deposito, a cura degli amministratori, presso il registro delle imprese nel termine di 30 giorni dalla data di adozione.

Il verbale assembleare, deve essere preventivamente depositato presso l'Agenzia delle Entrate, poiché soggetta a imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200,00 da effettuarsi con modello 23 entro 20 giorni dalla data dell'assemblea.

La procedura per la registrazione del verbale di assemblea di distribuzione degli utili è:

1. stampare sul libro delle assemblee il verbale inerente la deliberazione di distribuzione degli utili e/o riserve;
2. predisporre due copie del verbale succitato su fogli uso bollo, firmate in originale e apporre, su ogni copia, una marca da bollo da Euro 16 ogni quattro facciate o 100 righe;
3. eseguire, entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera, il versamento dell'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200,00 utilizzando il modello F23 e indicandovi il codice "109 T - Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce" e la causale "RP";
4. presentare, entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera all'Agenzia delle Entrate le copie del verbale di assemblea di cui al punto 2. E la ricevuta del versamento effettuato al fine di ottenere la registrazione della delibera assembleare di distribuzione degli utili.

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettiva percezione dei dividendi, i soggetti Ires devono rilasciare apposita certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998 ai soggetti percipienti.

14	Voluntary Disclosure	ItaliaOggi 09.04.15, pag. 25
----	----------------------	------------------------------

In precedenti annotazioni è stato messo in risalto che chi possiede beni all'estero o si è "dimenticato" di dichiarare parte dei redditi conseguiti in Italia, è opportuno che prenda in serio esame la *Voluntary Disclosure* che scade il 30 settembre 2015, naturalmente senza aspettare gli ultimi giorni perché è necessario esaminare attentamente le carte e le opportunità, per cui suggerisco di accelerare al massimo i tempi.

La procedura consente di firmare un armistizio con l'amministrazione finanziaria regolarizzando i patrimoni illegalmente detenuti all'estero, pagando per intero le imposte e usufruendo di un forte sconto sulle sanzioni.

Quello che richiede l'Agenzia delle Entrate è una certissima e capillare ricostruzione della pianificazione fiscale elusiva compiuta dal contribuente.

In alcuni casi di tratta di ricostruzioni degne di un archeologo fiscale.

Anche per questo non è facile fare un preventivo dei compensi, perché si potrebbe considerare una percentuale dall'1 al 2% del valore della pratica, partendo da un minimo di almeno 5 mila euro, e aggiungendo le ore impiegate, con una tariffa oraria congrua.

Per evitare fraintesi che potrebbero anche essere fonte di litigiosità, è bene precisare che, pur comprendendo le lusinghe di assistenza offerte a costi contenuti, è opportuno farsi seguire nel modo appropriato, ben



Rag. Franco De Renzo

considerando che è fondamentale l'adeguato approfondimento delle diverse questioni che gravitano nel problema.

Se grosse difficoltà non sussistono nella compilazione dell'istanza di adesione, una gran parte del lavoro deve essere svolto nella redazione del dossier, che deve essere schematico ma, al tempo stesso, ricostruire, con dovizia di particolari, le evoluzioni dei capitali detenuti all'estero, la loro conformazione, gli eventi reddituali, gli importi da assoggettare a monitoraggio e citare anche i riferimenti normativi e di prassi per iniziare a "vincolare" la posizione dell'amministrazione finanziaria.

Infatti, si ritiene che quanto esposto nel dossier non potrà essere ignorato da parte dell'Ufficio competente, in quanto trattasi di un documento di parte inserito nell'iter endoprocedimentale di formazione dell'avviso di accertamento e/o degli atti di irrogazione sanzioni.

Il ruolo del professionista è fondamentale e delicato, perché deve assistere il Cliente in diverse fasi della *voluntary disclosure*, da quelle preliminari di valutazione delle scelte da effettuarsi, a quella procedurale di presentazione dell'istanza, alla fase tecnica di redazione del dossier, al confronto con le Direzioni Regionali competenti e fino ad arrivare all'assistenza presso gli uffici periferici, onde delimitare le contestazioni finali mosse, che saranno poi poste a base dei pagamenti necessari per il perfezionamento della procedura.

Il professionista è chiamato a una serie di adempimenti iniziali, dal riscontro dell'assenza di cause ostative all'adesione (motivo del rilascio di apposita dichiarazione dalla Clientela), alla verifica della documentazione che, inutile a dirsi, deve essere completa e assolutamente veritiera (e il Cliente rilascia, in proposito, una dichiarazione sostitutiva).

Non è neanche da sottovalutare l'attività da svolgere, dovendo tener presente anche le probabili difficoltà che si potrebbero incontrare nel confronto con gli uffici periferici. Il mondo dei redditi esteri e dei relativi adempimenti è più che ingarbugliato. Gli incroci sono molteplici, tra raddoppi dei termini per i paesi *black list*, convenzioni contro le doppie imposizioni, sanzioni maggiorate o addirittura raddoppiate, adempimenti del monitoraggio fiscale, pagamento dell'IVIEW e dall'IVAFE, crediti d'imposta esteri, documentazione da rinvenire, ecc.

Solo un esempio, se un Cliente ha regolarmente presentato la dichiarazione nel 2010 (così non opera il raddoppio dei termini) e possiede un conto corrente con un deposito di 1.000.000 di euro a Lugano, sarà necessario dimostrare che tale conto non è stato incrementato a partire dal 2006 per evitare il conseguente superamento delle soglie del penale. Ciò però non è illustrato nel documento di prassi (la circolare 1/E/2015) e, dunque, sarà demandato alle richieste degli uffici locali, salvo future puntualizzazioni.

L'idea di continuare ad occultare al fisco italiano i capitali detenuti all'estero è estremamente pericolosa.

Gli accordi internazionali firmati sono ormai sempre più pressanti. Gli scambi di informazioni diverranno, nel tempo, maggiori ed anche finalizzati alla riscossione. La detenzione dei capitali sembra residuare in pochi paesi, che però possono cambiare opinione nel giro di pochi anni oppure addirittura avere rischi di instabilità maggiori.

La mancata adesione espone il contribuente ad un rischio di irrogazione di sanzione particolarmente elevato, che, in riferimento ai paesi *black list*, potrebbe condurre addirittura alla contestazione di un ammontare complessivo di 3 o 4 volte superiore rispetto a quanto detenuto all'estero. Per non parlare delle conseguenze di carattere penale, collegate in primis al nuovo reato di autoriciclaggio.

In effetti solo chi ha detenuto i capitali all'estero in paesi collaboratori e commettendo la mera violazione del monitoraggio fiscale, senza dunque avere nemmeno un lontano rischio di contestazione di reati tributari, può immaginare di non aderire alla *voluntary disclosure* ed esplorare l'alternativa del ravvedimento operoso.

E' in ogni caso doveroso, prima di procedere con l'eventuale *Voluntary*, avere un certificato del Casellario Giudiziario per essere sicuri che non ci siano procedimenti in corso, anche non ancora a conoscenza del contribuente, che potrebbero vanificare la dichiarazione volontaria fatta, anzi, ne peggiorano gli effetti.

Naturalmente sullo stesso tema si sono ripetuti diversi interventi; l'ultimo che qui si riporta è quello sul Sole del 28.04.15, pag. 43

E' certamente interessante rilevare che per i Paesi che hanno stipulato un accordo per lo scambio di informazioni con l'Italia, il quadro RW si prescrive nei termini ordinari (come previsto dal comma 12 quaterdecies dell'art. 10 del Decreto Milleproroghe) e, quindi, le annualità ancora "aperte" decorrono dal 2009 al 2013, e non dal 2004 al 2013.

Si ricorda che i Paesi che hanno stipulato un accordo sono: Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, San Marino, Singapore e Svizzera.



Rag. Franco De Renzo

E' escluso il raddoppio dei termini anche per l'accertamento in base alla presunzione che gli investimenti costituiscono base imponibile. In questo caso, tuttavia, non è sufficiente la stipula dell'accordo, essendo necessario che siano verificate congiuntamente anche le seguenti condizioni:

- il rilascio all'intermediario finanziario estero dell'autorizzazione a comunicare le informazioni all'Amministrazione finanziaria italiana (art. 5 quinquies, comma 4, primo comma, lett. c);
- in caso di mutamento dell'intermediario, il rilascio al nuovo intermediario delle autorizzazioni a comunicare le informazioni all'Amministrazione (art. 5 quinquies, comma 5).

Un'ulteriore misura agevolativa è costituita dal dimezzamento delle sanzioni che, nel caso dei paradisi fiscali, passa dal 6% al 3%. Le condizioni alternative sono:

1. le attività sono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministri delle Finanze 4 settembre 1996;
2. le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;
3. l'autore della violazione rilascia all'intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione (c.d. *waiver*), controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

Capita che qualcuno chieda da cosa deriva una certa norma.

La *Voluntary Disclosure* è la Legge n. 186/2014, spiegata dalla C.M. 10/E/2015.

L'elenco dei Paesi black list sono previsti dai D.M. 4.5.99 e D.M. 21.11.2001.

Per il monitoraggio fiscale entra in gioco l'art. 12 del D.L. n. 78/2009, che a sua volta richiama gli articoli 43 (primo e secondo comma) del DPR n. 600/1973 e l'art. 57 (primo e secondo comma) del DPR 633/1972, nonché l'art. 20 del D. Lgs. n. 472/1997 (comma 2-ter).

Cordiali saluti

